



LINEE GUIDA IN MERITO ALLE VERIFICHE IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITA' CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Con il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, sono state introdotte modifiche alla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. n. 231/2007).

Per "riciclaggio" si intende l'effettuazione dei seguenti atti, con la consapevolezza che i relativi beni provengono da un'attività criminosa dentro o fuori dei confini nazionali: la conversione o il trasferimento di beni; l'occultamento della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni; l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni; la partecipazione ad uno degli atti citati, l'associazione per commettere tale atto. Per "finanziamento al terrorismo" si intende la fornitura, raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia o erogazione, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo.

L'approccio per l'adeguata verifica finalizzata al contrasto alle situazioni sopra descritte è basato sul rischio; a tal fine i soggetti obbligati tengono conto di fattori associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti.

Nei casi in cui gli Uffici dell'Ente sono da considerare "soggetti obbligati" ai sensi della norma, è necessario procedere all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale:

- in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale (come ad esempio nel caso dell'incarico all'Ufficio A.Q.I. per l'autenticazione degli atti di costituzione di srl start up innovative);
- in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro.

I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all'adeguata verifica del *cliente* e del *titolare effettivo* quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile, nonché quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

La verifica si attua tramite l'identificazione del cliente e l'accertamento della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità, nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. La stessa verifica si attua nei confronti dell'*esecutore*, anche





in relazione all'esistenza e all'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente.

L'Ufficio acquisisce informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente.

A tal fine per *clientesi* intende il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico; per *esecutore*, il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente; per *titolare effettivo*, la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali, costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da persona fisica; costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie, o per interposta persona.

Il cliente deve fornire, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.

L'obbligo è espletato prima dell'inizio del rapporto; l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico.

La presenza fisica del cliente non è necessaria per l'adeguata verifica nei seguenti casi:

- 1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati;
- 2) per i clienti in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nonché di un'identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale;
- 3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana;
- 4) per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;
- 5) per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge antiriciclaggio, tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza.





I parametri da utilizzare per l'individuazione del grado di rischio necessaria alla valutazione fanno riferimento a determinate situazioni oggettive e soggettive come:

- la presenza, tra i soggetti con cui l'Ente si relaziona, di "persone politicamente esposte (PEPs)" (quali, tra gli altri, Capo di Stato, Capo di Governo, parlamentare, membro del c.d.a. di società statali, membro delle corti supreme o delle corti giurisdizionale di ultima istanza, ambasciatore, Sindaco di comune superiore ai 15.000 abitanti, nonché familiari e persone che notoriamente intrattengono con gli stessi rapporti stretti);
- l'area geografica di residenza del cliente o della controparte – ovvero di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o della richiesta di assistenza, con riferimento all'elenco dei paesi considerati dal G.A.F.I. (*Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale* presso l'OCSE) come ad alto rischio, ovvero con lacune strategiche nei loro sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio;
- il grado di ragionevolezza dell'operazione o della assistenza richiesta in rapporto all'attività svolta dal cliente;
- con riguardo al cliente non persona fisica, lo scopo perseguito, le modalità di svolgimento dell'attività, la forma giuridica prescelta, soprattutto se articolata dal punto di vista organizzativo in modo da risultare opaca e impedire o ostacolare l'immediata identificazione del titolare effettivo ovvero dell'attività in concreto svolta;
- l'attività del cliente e del titolare effettivo, con riferimento alle tipologie esposte al rischio di infiltrazioni criminali connesse con fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (es. appalti di lavori pubblici, sanità, raccolta, smaltimento dei rifiuti, energie rinnovabili, giochi, pulizie);
- l'entità dell'ammontare dell'operazione, soprattutto qualora si riveli non coerente con il profilo economico-patrimoniale del soggetto;
- il comportamento tenuto dal cliente al momento del compimento dell'operazione o della richiesta di assistenza;
- la frequenza delle operazioni o delle richieste di assistenza.

Per maggiori dettagli si possono consultare gli indicatori di anomalia nel sito U.I.F.

<http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/>

Gli Uffici che hanno effettuato l'adeguata verifica comunicano i dati all'Ufficio antiriciclaggio che provvederà a valutare se procedere o meno la segnalazione alla U.I.F. della Banca d'Italia, con le modalità stabilite, che prevedono il mezzo telematico, tramite il portale Internet dedicato INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia.

Pertanto è necessario conservare – oltre alle schede utilizzate per effettuare la valutazione - copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni alla data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico; in particolare: i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; la data, l'importo e la causale dell'operazione; i mezzi di pagamento utilizzati.

Quando nel corso dell'adeguata verifica gli Uffici vengano a sapere, sospettino o abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio, o di finanziamento del terrorismo, o che comunque i fondi - indipendentemente dalla





loro entità - provengano da attività criminosa, devono trasmettere gli atti immediatamente all'Ufficio Antiriciclaggio, prima di compiere l'operazione, al fine dell'invio alla U.I.F. della segnalazione di operazione sospetta. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti.

Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto, ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività, ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente l'Ufficio Antiriciclaggio per la segnalazione alla U.I.F.

In relazione a quanto previsto dalla normativa in esame, è necessario provvedere alle integrazioni nell'organigramma del sistema di gestione documentale Gedoc, al fine garantire la corretta formazione e gestione dei fascicoli affidata alle unità organizzative preposte alla verifica in materia di antiriciclaggio, come descritto di seguito.

Con riferimento alle attuali funzionalità dell'applicativo denominato GEDOC - in attesa di implementazioni da parte del fornitore Infocamere - l'archivio in materia di antiriciclaggio viene gestito in modo separato per ognuno degli uffici impegnati nella attività di esame del rischio in relazione alle attività di propria competenza.

La denominazione dei fascicoli costituiti presso ciascun ufficio contiene il termine "Antiriciclaggio" oltre agli estremi di identificazione del cliente; in tal modo viene assicurata la riservatezza degli accessi ai fascicoli, limitandola al solo personale che ciascun ufficio individua come addetto a tali attività.

La documentazione viene conservata per la durata di dieci anni decorrenti dalla data di chiusura del fascicolo per la quale è competente l'Ufficio Antiriciclaggio.

Lo scarto viene proposto dall'Ufficio Protocollo-Archivio a partire dal 1° gennaio dell'undicesimo anno successivo alla data di chiusura del fascicolo.

Privacy - La trattazione dei fascicoli deve avvenire nel rispetto delle norme a tutela della privacy degli interessati. Al fine di evitare rischi di accesso non autorizzato, alterazione dati, distruzione o perdita, nonché per informare i soggetti interessati del trattamento e dei diritti esercitabili, vengono definite le seguenti misure organizzative ed operative.

I documenti archiviati sono trattati esclusivamente:

- dal "gestore" e dal personale addetto all'ufficio antiriciclaggio;
- dal personale addetto alla adeguata verifica ed alla prima valutazione del rischio come individuato dagli uffici nella cui competenza ricadono i procedimenti e le attività per le quali vi è obbligo di adeguata verifica, nonché dal funzionario competente;
- dal personale assegnato all'archivio-protocollo;





- dal personale a cui è stata assegnata la visibilità totale della documentazione ai soli fini della consultazione.

L'accesso ai documenti contenuti nell'archivio unico è consentito alla Banca d'Italia/U.I.F., alla Guardia di Finanza, alla D.I.A. e alle altre eventuali strutture che operino per conto dei predetti soggetti secondo quanto previsto dal D.lvo n. 231/2007 e da altre norme di settore, nonché all'Autorità Giudiziaria e alla polizia giudiziaria da questa delegata per esigenze processuali e/o investigative.

Non è consentito dare comunicazione ai clienti o a terzi dell'eventuale segnalazione di operazione sospetta né di qualunque informazione in ordine alla stessa al di fuori dei casi espressamente previsti dal d. lvo n. 231/2007; la violazione è sanzionata penalmente. La stessa riservatezza va garantita anche per i flussi informativi di ritorno dalla U.I.F.

Le segnalazioni di operazioni sospette vengono inserite e conservate nel fascicolo contenuto nell'apposita sezione di GEDOC cui possono accedere unicamente il Gestore, il responsabile della gestione documentale ed il personale dell'Ufficio Antiriciclaggio – oltre che i dipendenti cui è assegnata la visibilità totale.

Contenuto del fascicolo - Il fascicolo è aperto dal responsabile del procedimento/attività in relazione ai quali sorge l'obbligo di adeguata verifica antiriciclaggio, il quale provvede a inserire i documenti contenenti le seguenti informazioni:

- data di avvio del procedimento/attività ovvero, nel caso dell'A.Q.I., della prima richiesta di assistenza;
- dati identificativi dei soggetti interessati e dei titolari effettivi;
- tipologia dell'operazione;
- causale dell'operazione;
- importo/ammontare dell'operazione;
- mezzi di pagamento;
- altre informazioni utili alle finalità perseguite.

Le informazioni di cui sopra possono essere contenute in un documento riassuntivo descrittivo del procedimento/attività svolte che potrà essere il primo documento su cui impiantare il fascicolo stesso. Nel fascicolo vengono inseriti tutti i documenti redatti o acquisiti nell'ambito delle attività di adeguata verifica ai fini antiriciclaggio.

Una volta terminata l'attività istruttoria il responsabile del procedimento inoltra gli atti tempestivamente all'Ufficio Antiriciclaggio per l'apertura del proprio fascicolo e le conseguenti determinazioni.

Il Gestore nell'ambito dell'Ufficio Antiriciclaggio, valutata la rilevazione degli elementi di fatto e la conseguente proposta del responsabile del procedimento, decide in ordine alla effettuazione o meno della segnalazione di operazione sospetta, annotando la relativa motivazione.





Camera di Commercio
Pavia

Nel caso non si ritenga sussistano elementi per procedere con una segnalazione autorizza la chiusura del fascicolo (non prima di aver ricevuto eventuali esiti a richieste di verifiche inviate ad altri enti o amministrazioni); qualora il Gestore ritenga sussistano elementi per procedere con una segnalazione provvede in tal senso e mantiene in "trattazione" il fascicolo fino al termine delle attività di segnalazione, da effettuarsi sulla base delle modalità e regole stabilite dalla Banca d'Italia. terminate tutte le attività connesse e conseguenti alla segnalazione si disporrà la chiusura del fascicolo.

